

R.G. 79-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA

TERZA SEZIONE CIVILE – ufficio procedure concorsuali

Regolazione crisi ed insolvenza

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Magistrati:

dott.ssa Teresa Giardino	- Presidente
dott.ssa Stefania Monaldi	- Giudice rel./ est.
dott.ssa Sara Fioroni	- Giudice

nella procedura iscritta al n. 79-1/2025 R.G. Procedimento Unitario, avente ad oggetto:
dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI
proposta da CAPITANUCCI LUCA (CF. CPT LCU 82D22 D653F) e da **MANUELA**
CAPITANUCCI (CF. CPT MNL 69B43 Z133R) rappresentati e difesi per delega in
calce alla presente proposta dall'Avv. LEONARDO GABRIELLI,
ha emesso la seguente

SENTENZA

Orissus





dichiara

l'apertura della liquidazione controlla nei confronti di CAPITANUCCI LUCA (CF. CPT LCU 82D22 D653F) e di MANUELA CAPITANUCCI (CF. CPT MNL 69B43 Z133R)

nomina

la dott.ssa **Stefania Monaldi** Giudice Delegato per la procedura

nomina

Liquidatore l'Avv. **Annalisa Manoni**.

Il Liquidatore, previa formazione di due distinte masse, provvederà agli adempimenti di cui agli artt. 272 e ss CCI; relazionerà al giudice delegato, con cadenza semestrale, sull'esecuzione del programma di liquidazione e presenterà, terminata l'esecuzione, il rendiconto per l'approvazione; provvederà alla distribuzione



delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare ai debitori e ai creditori per eventuali osservazioni e quindi al giudice delegato seguendo il procedimento di cui all'art. 275 CCI;

a rimettere al Giudice delegato, a seguito di documentata istanza dei ricorrenti, le proprie valutazioni in merito alla quota di reddito da destinare alla procedura in quanto eccedente il limite da determinare ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCI nonché in ordine ai beni che, per infruttuosità, dovranno essere esclusi dalla liquidazione (ferma la possibilità di richiedere di posticipare la liquidazione dell'autovettura, ove il suo utilizzo sia necessario per esigenze lavorative o familiari, al termine delle operazioni di liquidazione); a rimettere al Giudice delegato apposita relazione illustrativa in merito all'esercizio di azioni ex art. 274 CCI;

avverte che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dei debitori compresi nella liquidazione controllata, starà in giudizio il liquidatore;

ordina

ai debitori sottoposti a liquidazione controllata – ove esercitino attività d'impresa - di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi, che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine di 90 giorni entro i quali, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo; in caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC le notifiche avverranno mediante deposito in cancelleria

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo e verrà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia, ove istituito e presente. Nel caso in cui i debitori svolgano attività d'impresa, il



Liquidatore curerà la pubblicazione della sentenza presso il Registro delle Imprese e provvederà alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati.

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata ai debitori, ai creditori, ai titolari dei diritti sui beni in liquidazione;

avverte che durante la liquidazione controllata è fatto divieto di esperire azioni esecutive e cautelari individuali e che pertanto dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (art. 150 d. lgs. 14/2019);

rimette al giudice delegato la fissazione del limite ex art. 268 co. 4 lett. b) ed ogni determinazione in merito a beni da escludere dalla liquidazione ed all'esercizio di azioni a tutela delle ragioni della massa.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 27.6.2025

Il Presidente

Dr.ssa Teresa Giardino

Il Giudice estensore

Dr.ssa Stefania Monaldi

il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa Francesca Ortolani, MOT in tirocinio.

TRIBUNALE DI PERUGIA
Estratto
Cancella e firma di autenticazione del
Giudice Estensore
Perugia, 30/06/2025
IL LIQUIDATORE CONTROLLATO
(Dott. Ssa Stefania Monaldi)

